

**Gallavresi, relatore.** La Commissione si unisce alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**Presidente.** L'onorevole Curioni accetta?

**Curioni.** Accetto.

**Presidente.** Allora, l'articolo 35 resta formulato così:

« Art. 35. Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'Ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

Pongo a partito l'articolo così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 36. Le udienze sono pubbliche.

« Non sono pubbliche le sedute dell'Ufficio di conciliazione. »

(È approvato).

« Art. 37. Per le controversie portate avanti la giuria, il presidente all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'Ufficio competente, tenta nuovamente conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

« Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare, con processo verbale lo stato delle cose. »

(È approvato).

« Art. 38. I testimoni chiamati dalla giuria hanno l'obbligo di presentarsi, ed in caso di contumacia non giustificata, saranno condannati ad un'ammenda estensibile a lire 20. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

**Guglielmi.** A questo articolo non ho proposto alcun emendamento, ma mi occorrerebbe un chiarimento, dalla Commissione o dal Governo. Qui si contempla il caso di testimoni chiamati a deporre davanti alla Giuria, ma

non si prevede il caso che occorran periti, e sia per i testimoni, sia per i periti, non si dice se debbano giurare, e per gli uni e per gli altri non si stabilisce chi debba pagarli.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Nessuno.

**Guglielmi.** Non so se il Governo e la Commissione abbiano inteso che a tutto ciò debba provvedere il regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** È noto che le udienze dell'ufficio di conciliazione della Giuria si tengono in giorno festivo, perché il loro funzionamento non sia d'aggravio e di spesa ad alcuno.

Quanto ai periti, se abbiamo istituito Collegi elettivi appunto per avere in codeste speciali materie il giudizio dei tecnici, non mancherebbe altro che occorressero altri periti. Quindi il caso della citazione dei periti non è preveduto, perché i periti sono i giurati eletti fra gli industriali e gli operai.

Va da sé che i testimoni, i quali saranno chiamati a deporre dinanzi alla Giuria dovranno prestare giuramento. Ad ogni modo, se la Commissione non dissente, per non farne oggetto di regolamento, si potrà aggiungere in fine dell'articolo:

« Ai testimoni è deferito il giuramento a termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 30 giugno 1876. »

**Guglielmi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Guglielmi.** Non insisterò riguardo ai periti, ma le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi hanno tranquillato riguardo alle spese dei testimoni. Perché sta bene che la giuria siede di festa, ma noi sappiamo che vi sono operai che lavorano anche di festa. Ad ogni modo, testimoni e operai possono essere chiamati non entro quel Comune nel quale siede la giuria, ma da un altro Comune. Quindi le spese di trasporto chi le paga? Bisogna che nel regolamento anche questo punto sia contemplato.

**Presidente.** L'onorevole ministro proporrebbe a questo articolo 38 la seguente aggiunta: « Ai testimoni è deferito il giuramento a termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile, modificato dalla legge 30 giugno 1876. »